

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-18/12) ⁽¹⁾

(Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Esenzione — Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Pratica di attività sportive in modo non organizzato e non sistematico — Parco acquatico comunale)

(2013/C 114/25)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Město Žamberk

Convenuto: Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Pratica occasionale e irregolare di attività sportive ricreative in un complesso balneare (acquapark) gestito dal Comune e dotato di impianti e attrezzature per tali attività

Dispositivo

- 1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica sportiva ai sensi di tale disposizione.
- 2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che l'accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l'esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica sportiva. È compito del giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi inter-

pretativi forniti dalla Corte nella presente sentenza e in considerazione delle particolari circostanze del procedimento principale, tale ipotesi ricorra nella specie.

⁽¹⁾ GU C 98 del 31.03.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Danimarca) — LN/Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

(Causa C-46/12) ⁽¹⁾

[Cittadinanza dell'Unione — Libera circolazione dei lavoratori — Principio della parità di trattamento — Articolo 45, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 7, paragrafo 2 — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafi 1 e 2 — Deroga al principio della parità di trattamento in relazione agli aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio o prestiti — Cittadino dell'Unione che studia in uno Stato membro ospitante — Attività subordinata anteriore e posteriore all'inizio degli studi — Obiettivo principale dell'interessato al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante — Incidenza sulla sua qualificazione come lavoratore e sul suo diritto a una borsa di studio]

(2013/C 114/26)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Ankenævnet for Uddannelsesstøtten

Parti

Ricorrente: LN

Convenuto: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Parità di trattamento dei cittadini dell'Unione — Legislazione di uno Stato membro che prevede la possibilità per i cittadini dell'Unione di ricevere un aiuto di mantenimento agli studi quando sono lavoratori dipendenti o autonomi in detto Stato membro — Rigetto di una domanda di borsa di studi presentata

da un cittadino dell'Unione che era stato lavoratore dipendente nello Stato membro ospite quando l'obiettivo del suo rientro in detto Stato membro consisteva nel proseguire principalmente gli studi

Dispositivo

Gli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che a un cittadino dell'Unione che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e vi svolga in parallelo un'attività subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualità di «lavoratore» a norma dell'articolo 45 TFUE, non possono essere negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se le attività subordinate del ricorrente nel procedimento principale siano sufficienti per conferirgli tale qualità. La circostanza che l'interessato abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato membro ospitante con l'intento precipuo di seguirvi i propri studi non è rilevante al fine di determinare se egli abbia la qualità di «lavoratore» ai sensi dell'articolo 45 TFUE e, di conseguenza, se abbia diritto a siffatti aiuti alle stesse condizioni di un cittadino dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GU C 109 del 14.4.2012.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Repubblica Slovacca) — Protimonopolný úrad Slovenskej republiky/Slovenská sporiteľňa, a.s.

(Causa C-68/12) ⁽¹⁾

(Nozione d'intesa — Accordo concluso tra più banche — Impresa concorrente che opera sul mercato pertinente in modo asseritamente illegale — Rilevanza — Insussistenza)

(2013/C 114/27)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Convenuta: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione dell'articolo 101, paragrafi 1 e 3, del Trattato FUE — Nozione d'intesa — Accordo concluso tra più banche diretto a risolvere e a non rinnovare contratti di conti correnti con un'impresa concorrente stabilita sul territorio di un altro Stato membro — Effetto sulla qualificazione di accordo illegittimo della circostanza, non invocata al momento della conclusione dell'accordo, che l'impresa concorrente operava sul mercato pertinente in modo illegale.

Dispositivo

- 1) L'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che un'impresa lesa da un accordo tra imprese avente ad oggetto una restrizione del gioco della concorrenza operasse sul mercato pertinente in modo asseritamente illegale al momento della conclusione di tale accordo non incide sulla questione se detto accordo integri una violazione di tale disposizione.
- 2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che per constatare l'esistenza di un accordo restrittivo della concorrenza non è necessario dimostrare il comportamento personale del rappresentante statutario di un'impresa oppure l'assenso specifico, in forma di mandato, di tale rappresentante al comportamento di un suo dipendente che abbia partecipato a una riunione anticoncorrenziale.
- 3) L'articolo 101, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che può essere applicato a un accordo vietato ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE soltanto qualora l'impresa che invoca tale disposizione abbia dimostrato che le quattro condizioni cumulative in esso previste sono soddisfatte.

⁽¹⁾ GU C 165 del 9.6.2012.